

La Composizione Negoziata della Crisi e la Liquidazione Giudiziale

Esercitazione teorico pratica per l'Esame di Stato

Da Dottore Commercialista ed Esperto Contabile

11/11/2025

Dott.ssa Katia Cosmi

Dottore Commercialista e Revisore Legale in Pesaro Urbino

Presidente ADC Pesaro e Urbino

La Composizione Negoziata della Crisi: dall'ottica punitiva e liquidatoria del fallimento a un modello fondato sulla prevenzione, sulla continuità aziendale e sulla responsabilizzazione dell'imprenditore

- Dalla legge fallimentare(R.D. 267 del 1942) al CCII (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in vigore dal 15/02/2022)
- Gli adeguati assetti
- Gli strumenti di composizione della crisi d'impresa
- La composizione negoziata della crisi

Dalla legge fallimentare al CCI

La legge fallimentare del 1942 nasceva in un contesto economico profondamente diverso da quello attuale, con una visione centrata sull'insolvenza come evento patologico da sanzionare. Con l'introduzione del **Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza**, operativo dal 15 luglio 2022, il legislatore ha voluto costruire un sistema in cui l'emersione precoce della crisi e la conservazione dell'impresa siano priorità assolute.

La **composizione negoziata della crisi** (artt. 12-25-quinquies CCI) rappresenta l'innovazione più significativa introdotta dal legislatore nel 2021 (D.L. 118/2021, poi confluito nel CCI). È uno strumento **volontario, non giudiziale**, e basato sulla **collaborazione tra imprenditore e creditori**, volto a favorire il risanamento dell'impresa in una fase ancora reversibile della crisi.

Gli adeguati assetti

L'art. 2086, comma 2, c.c. – modificato dal D.Lgs. 14/2019 – impone all'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di adottare **assetti**:

- * **organizzativi**
- * **amministrativi**
- * **contabili**

adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, finalizzati alla **rilevazione tempestiva della crisi** e alla **adozione delle iniziative necessarie per il suo superamento**.

Questo obbligo si traduce in un principio di *vigilanza attiva* da parte degli organi societari, in particolare dell'organo amministrativo e di controllo.

Strumenti di composizione della crisi d'impresa

Strumenti negoziali e stragiudiziali

Composizione negoziata della crisi (CNC)*

procedura volontaria e riservata, assistita da un esperto terzo, che permette di gestire la crisi in fase precoce e ottenere una protezione temporanea (artt. 12–25-quinquies CCI).

Piano attestato di risanamento

Piano, avente data certa, predisposto da un professionista indipendente, non soggetto a omologazione, rivolto ai creditori per il risanamento della posizione, contenente le previsioni di cui al c.3 (art.56 CCI).

Convenzione di moratoria

accordo tra imprenditore e creditori per sospendere o dilazionare temporaneamente le scadenze dei crediti e le azioni esecutive. Può vincolare anche i creditori non aderenti della stessa categoria se l'accordo raggiunge una maggioranza del 75% dei crediti e se un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati e la convenienza dell'operazione (art.62 CCI).

Procedure concorsuali e omologate dal tribunale

Accordi di ristrutturazione dei debiti

accordi stragiudiziali con una parte significativa dei creditori, che diventano effettivi solo dopo l'omologazione del tribunale (art.56 CCI).

Concordato preventivo

procedura giudiziale che prevede un accordo con i creditori (sotto forma di continuità aziendale o liquidazione) e richiede l'approvazione del tribunale (art.84 CCI).

Piano del consumatore

procedura specifica per le crisi da sovraindebitamento, rivolta ai consumatori finali.

Liquidazione giudiziale (ex fallimento)

ultima risorsa in caso di insolvenza, dove un curatore gestisce il patrimonio aziendale per soddisfare i creditori (art.41 CCI).

La composizione negoziata

La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale a cui può ricorrere l'imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in stato di crisi o insolvenza, oppure anche solo in una condizione patrimoniale squilibrata, per risanare l'impresa mediante l'ausilio di un esperto. **L'imprenditore non subisce alcuno spossessamento** dei propri beni, e conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa ([art. 21 c. 1 CCI](#)).

L'imprenditore si rivolge alla competente **Camera di commercio**, industria, artigianato e agricoltura, la quale provvede alla **nomina di un esperto indipendente** e non è previsto l'intervento dell'autorità giudiziaria, se non in ipotesi specifiche. La procedura si apre tramite la piattaforma *on line*, la sua richiesta viene esaminata, e si arriva alla nomina di un **esperto** che, se ravvisa possibili prospettive di risanamento, convoca le parti coinvolte e apre le trattative.

All'esito delle trattative, la composizione negoziata tra impresa e creditori può concludersi:

- con un accordo di risanamento (accordi stragiudiziali, contratti, convenzioni di moratoria, piani attestati);
- con la presentazione di una domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCI);
- con l'emersione dell'insolvenza irreversibile, che conduce ad altre procedure concorsuali.

La Liquidazione Giudiziale: un' approccio pratico alla gestione degli adempimenti

- Adempimenti iniziali
- Adempimenti nell'accertamento del passivo
- Adempimenti nella liquidazione dell'attivo
- Adempimenti durante la liquidazione giudiziale
- Adempimenti per la chiusura della liquidazione giudiziale

Adempimenti iniziali

- 1- accettare la carica entro 2 giorni dalla conoscenza della nomina ex art 126, c.1 CCII dichiarando l'inesistenza di cause di incompatibilità;
- 2- prendere visione del fascicolo informatico della procedura ex art. 199 CCII;
- 3- attivare il domicilio pec della procedura;
- 4- convocare al più presto il debitore o tutti i soci illimitatamente responsabili ex art.256, c.1 CCII;
- 5- PREDISPORRE LO SCADENZARIO DELLA PROCEDURA;
- 6- redigere l'inventario dei beni;
- 7- comunicare l'indirizzo pec al r.i. entro 10 giorni;

Adempimenti iniziali

- 8- presentare dichiarazione comunica modello S3 entro 15 giorni dalla nomina;
- 9- attivare le banche dati come disposto da sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art,49, c.2 CCII;
- 10- provvedere alla nomina del Comitato dei creditori ex art. 138 CCII e ss.
- 11- istituire il registro informatico ex art. 136 CCII da firmare digitalmente ogni mese e da apporre marca temporale;
- 12- accertarsi dell'esistenza di cause pendenti;
- 13- presentare al GD un'informativa sugli accertamenti compiuti e gli elementi informativi acquisiti entro 30 giorni dall'avvio della procedura.

Adempimenti nell'accertamento del passivo

- 1- a tutti coloro che risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà/possesso del debitore inviare le notizie disposte ex art. 200 e 201 CCII;
- 2- ricevere le domande di ammissione al passivo fallimentare, consegnate sulla pec della procedura;
- 3- almeno 15 giorni prima dell'udienza di verifica dello stato passivo, depositare il progetto di stato passivo ex art.203, c.2 CCII;
- 4- trasmettere il progetto di stato passivo ai creditori e depositare in PCT le ricevute di avvenuta consegna;
- 5- ricevere le osservazioni e partecipare all'udienza;
- 6-dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, comunicare l'esecutività e trasmettere copia dello stato passivo a tutti i creditori;
- 7- gestire le domande tardive (art. 208 CCII) e supertardive (art.208, c.3 CCII).

Adempimenti nella liquidazione dell'attivo

- 1- entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e comunque non oltre 150 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione, predisporre il programma di liquidazione ex art. 213 CCII;
- 2- trasmettere al Gd il programma di liquidazione per l'autorizzazione alla sottoposizione al CDC per l'approvazione;
- 3- sottoporre al CDC il programma di liquidazione, autorizzato dal GD, per l'approvazione;
- 4- chiedere al Gd l'autorizzazione all'esecuzione degli atti ad esso conformi;
- 5- Non appena si riscuotono somme, aprire un c/c bancario o postale intestato alla procedura;
- 6- entro 10 giorni dalla riscossione, versare le somme sul c/c.

Adempimenti durante la liquidazione giudiziale

- 1- redigere e depositare il rapporto periodico delle attività svolte ex art.130 CCII;
- 2- trasmettere il rapporto periodico a mezzo pec al debitore e ai creditori;
- 3- depositare il rapporto presso il R.i. competente;
- 4- ogni 4 mesi dalla data di esecutività dello stato passivo, predisporre un prospetto delle somme disponibili per i piani di riparto parziali (art.220 CCII);
- 5- chiedere, se del caso, un acconto sul compenso del curatore: gli acconti possono essere riconosciuti solo dopo aver effettuato almeno un riparto parziale (art.137, c.2 CCII).

Adempimenti per la chiusura della liquidazione giudiziale

- 1- controllare sul fascicolo informatico se sono prenotate somme a debito annotate sul «Foglio notizie ex art.280 T.U. 115/2022»;
- 2- redigere il rendiconto del curatore recante l'esposizione analitica delle operazioni contabili, dell'attività gestoria e le modalità di attuazione del programma di liquidazione (art.231 CCII);
- 3- depositare il conto della gestione contenente la richiesta di fissazione di udienza di approvazione del rendiconto;
- 4- partecipare all'udienza di approvazione del rendiconto e dopo la sua approvazione, chiedere la liquidazione del compenso del curatore (art. 137, c.2 CCII);
- 5- predisporre e dare esecuzione al riparto finale, con esecuzione dei pagamenti disposti ed estinzione finale del c/c intestato alla procedura;
- 6- depositare istanza di chiusura della procedura ex art.235 CCII.

Grazie per l'attenzione
e in bocca al lupo per la Vostra professione

